



Luigi Cambri

Notaio

20121 MILANO

PIAZZA MIRABELLO 1

20016 PERO

VIA GAREPPI 4

TEL 02,877351

FAX 02,72020101

lcambri@notariato.it

ALLEGATO "N"  
DELL'ATTO REP. N. 138894 RACC. N. 6844  
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NON RISER-  
VATO  
STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Milano alla via Marsala 8 l'Associazione di promozione sociale denominata "APS NON RISERVATO" ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonche' nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2. L'Associazione "A.P.S. NON RISERVATO", piu' avanti chiamata per brevità anche " NR ", non ha scopo di lucro e svolge attivita' di utilita' sociale a favore degli associati e di terzi.

Finalita' e attivita'

Art. 3. NR viene costituita per promuovere lo sviluppo e l'incentivazione delle attivita' creative, culturali ed aggregative negli spazi pubblici attraverso tutte le sue forme e declinazioni.

Per raggiungere tali finalita', NR mette in rete le diverse organizzazioni che sul territorio di Milano svolgono attivita' creative nello spazio pubblico generando una trasformazione sociale e urbana al fine di aumentare l'impatto delle loro azioni sul territorio e quindi sollecitando l'uso consapevole degli spazi pubblici da parte dei cittadini a cui rivolge le sue attivita'.

Non Riservato e' dunque un sistema aperto e replicabile utile alla progettazione di attivita' su Milano.

Art. 4. Attivita':

Al centro dell'attivita' di NR si pongono la costruzione, produzione e organizzazione di progetti culturali, creativi, sportivi, sociali ed aggregativi attraverso tutte le sue forme, lo sviluppo dell'attivita' di rete e lo scambio di conoscenze e competenze fra le organizzazioni associate ed infine il supporto ai progetti destinati allo spazio pubblico prodotti dalle organizzazioni associate.

Nello specifico NR potra':

- Produrre, organizzare, promuovere eventi creativi, culturali, sociali e sportivi complessi come festival o rassegne;
- produrre, organizzare, promuovere e gestire laboratori, mostre, corsi, gare e progetti editoriali;
- istituire concorsi e premi nei settori della creativita', cultura, arti, socializzazione;
- formare e aggiornare personale artistico, tecnico e organizzativo, attraverso corsi, stage e ogni altra forma;
- produrre eventi gastronomici basati sui valori del cibo come veicolo di conoscenza e scambio reciproco e/o educazione all'alimentazione;
- facilitare lo sviluppo di progetti di diverso tipo fra 2 o piu'

dei suoi membri attraverso attrezzature, comunicazione e risorse economiche;

- partecipare a bandi attraverso il coinvolgimento attivo di 2 o più organizzazioni membri;
- organizzare momenti di incontro fra i diversi membri finalizzati alla progettazione condivisa di azioni sul territorio, conoscenza reciproca e scambio di competenze;
- facilitare il rapporto delle organizzazioni associate con i referenti istituzionali.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

#### Associati

Art. 6. Sono associati fondatori di NR, i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo:

- In qualità di associati ordinari possono diventare associati dell'Associazione, *in nome del proprio rappresentante legale*, tutte le organizzazioni del Terzo settore aventi le seguenti caratteristiche:
- Con sede legale e/o operativa nella provincia di Milano;
- Con oggetto sociale che preveda finalità non commerciale;
- Con attività compatibile e funzionale alle finalità ed alle attività della NR a cui coopereranno.

In qualità di sostenitori, possono diventare aderenti dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che, condividendone gli ideali, partecipano a singole attività di NR e danno un loro contributo economico nei termini stabiliti.

I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese da NR.

Art. 7. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale propria della categoria di appartenenza e nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 8. La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

#### Diritti e doveri degli associati

Art. 9. Tutti gli associati fondatori e ordinari hanno il diritto di essere informati sulle attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di

essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

L'Associazione, per la realizzazione dei singoli progetti, può intrattenere rapporti di lavoro anche ricorrendo ai propri associati, ma mai ai sostenitori.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. La qualità di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di associato è decisa dal Consiglio Direttivo con delibera, su parere del Collegio dei Proviviri, se nominato, che nel solo caso dell'esclusione deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

#### Organi sociali e cariche elettive

Art. 11. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Revisore dei Conti;
- e. il Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

#### Assemblea degli Associati

Art. 12. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta dalle organizzazioni socie di NR, in nome dei loro rappresentanti pro-tempore, e dagli eventuali aderenti sostenitori con la sola funzione di uditori. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati fondatori o un quarto degli ordinari. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 13. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante comunicazione, anche non raccomandata, a tutti gli Associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno otto giorni prima del giorno previsto dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 14. L'Assemblea ordinaria e' validamente costituita con la presenza di almeno la meta' degli associati ordinari e la meta' dei fondatori, mentre in seconda convocazione e' valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli Associati ordinari intervenuti, e con la presenza di almeno un terzo dei Fondatori. E' consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun Associato puo' essere latore di una sola delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilita', i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario a consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attivita';
- procede alla nomina dei consiglieri e degli eventuali probiviri e revisori, determinandone previamente il numero dei componenti;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilita' dei Consiglieri;
- decide sulla decadenza degli Associati ai sensi dell'art.10;
- nomina due persone, tra i rappresentanti degli Associati, che costituiscono, unitamente al Presidente dell'Associazione un comitato di programmazione, a carattere consultivo, che individua le linee di indirizzo creative da portare avanti durante il mandato di due anni, e si interfaccia con tutte le organizzazioni coinvolte, svolgendo un ruolo di "community management" interno, e valutazione dei progetti da sostenere, tra quelli proposti dagli aderenti;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del

Giorno.

Art. 16. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli Associati ordinari e due terzi dei Fondatori, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### Consiglio Direttivo

Art. 17. Il Consiglio Direttivo e' composto da 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea di cui meta' tra Associati Fondatori; esso dura in carica 2 esercizi e i suoi componenti non sono rieleggibili per il successivo mandato. Si puo' candidare a membro del consiglio direttivo una persona delegata per ogni singola organizzazione interna a "NR".

Art. 18. Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Revisore dei Conti.

La convocazione e' fatta a mezzo avviso, affisso anche nella sede sociale, almeno cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e la realizzazione del programma di attivita' che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli Associati.

In particolare:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- nomina tra i suoi membri un tesoriere e il segretario;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- presenta all'Assemblea il programma annuale di attivita';
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per voci analitiche;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo per le attivita' dell'anno in corso.
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Associati;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

Art. 20. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o piu' consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti.

#### Il Presidente

Art. 21. Il Presidente e' il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Puo' rappresentare l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate da un Consigliere.

In casi di oggettiva necessita' puo' adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

#### Il Tesoriere

Art.22. Il Tesoriere e' il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

#### Il Segretario

Art. 23. Il Segretario e' il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli Associati.

#### Revisore dei Conti

Art.24. Organo obbligatorio solo nei casi di cui all'art.25 comma 5 del D.L.460/97, il Revisore dei conti e' investito del controllo amministrativo-finanziario dell'Associazione.

Esso e' nominato dall'Assemblea degli Associati tra persone di comprovata competenza e professionalita', non necessariamente aderenti all'Associazione, e rimane in carica per tre esercizi, rieleggibile per non piu' di due mandati consecutivi.

Art. 25. Il Revisore, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea degli Associati annualmente una relazione scritta relativamente ad essi.

Dei propri atti il Revisore redige verbale da trascrivere in apposito libro.

#### Collegio dei Probiviri

Art. 26. Organo facoltativo, il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonche' quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea tra i propri membri in un numero di tre, durano in carica per quattro esercizi e

sono rieleggibili per non piu' di due mandati consecutivi.  
La carica di Proboviro e' incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.  
Il Collegio dei Proviviri decide, senza formalita' di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche associato, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale e' inappellabile.  
Redige, inoltre, pareri obbligatori, ma non vincolanti, sull'esclusione degli associati che sono stati deferiti dal CD nei casi previsti dall'art.10.

#### Patrimonio e bilancio

Art. 27. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Revisore, se previsto, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, nonche' il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 28. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative annuali;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attivita' o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivita' economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalita' dell'associazionismo di promozione sociale.

L'eventuale avanzo di gestione dovra' essere reinvestito a favore di attivita' istituzionali statutariamente previste. E' espressamente vietata la distribuzione di utili agli associati.

Art. 29. Il patrimonio associativo e' costituito da:

- a) quote iniziali degli Associati fondatori;
- b) beni immobili e mobili;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilita' patrimoniali.

Il patrimonio associativo deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo piu' opportuno per il conseguimento delle finalita' dell'Associazione.

Le quote associative sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, la sua quota associativa rimane acquisita al patrimonio dell'Associazione.

Art. 30. Vincolo alla distribuzione dei profitti.

I soci, membri o amministratori dell'associazione non po-

tranno in nessun caso partecipare alla distribuzione degli eventuali profitti derivanti dallo svolgimento delle attività dell'ente. Eventuali utili o avanzi di gestione verranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

#### Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 31. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art.16 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo, se esistente, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni e riserve agli associati.

#### Norma finale

Art. 32. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.TO: ALESSIA BERNADETTE GINEVRA BERNARDINI DE PACE

F.TO: FILIPPO BASILE

F.TO: NICOLA MOGNO

F.TO: COLOMBO STEFANO

F.TO: AUGUSTO PIROVANO

F.TO: SALVATORE PELUSO

F.TO: MATTEO MANCA MATTEO

F.TO: ELENA MOCCHETTI

F.TO: MARIA GIULIA CANTALUPPI

F.TO: FABRIZIO FRANCESCO COSI

F.TO: MARCO CALDERONI

F.TO: NICOLA CIANCIO

F.TO: CECILIA DI GADDO

F.TO: EMILIA CASTIONI

F.TO: ANNA MARIA DETHERIDGE

F.TO: GIOVANNA CAVALLI

F.TO: LUIGI CAMBRI NOTAIO